

GLI ARGOMENTI DI QUESTO NUMERO

- **SISTRI: ABOLIZIONE CONFERMATA**
- **BANDO ISI 2018: DALL'INAIL INCENTIVI A FONDO PERDUTO PER LE AZIENDE CHE INVESTONO IN SICUREZZA SUL LAVORO**
- **INTERPELLO 7/2018: CHI PUÒ EROGARE LA FORMAZIONE E-LEARNING?**

NEWS

SISTRI: ABOLIZIONE CONFERMATA

Dal 15 dicembre 2018 è entrato in vigore il D.L. 135/2018 (Semplificazioni) che stabilisce la soppressione del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (Sistri), con decorrenza gennaio 2019. Dunque, dal 1° gennaio 2019 i soggetti prima obbligati all'utilizzo del sistema dovranno applicare le consuete modalità gestionali: formulari d'identificazione dei rifiuti, registri di carico e scarico e Dichiarazione Annuale dei Rifiuti (MUD).

Inoltre sono abolite:

- tutte le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale (D.Lgs.152/06) dal D.Lgs.205/2010 e che richiavano il sistema di tracciabilità;
- le disposizioni per il versamento dei contributi al concessionario e le varie disposizioni riguardanti i soggetti non obbligati all'utilizzo del sistema (D.L.101/2013).

Il ritorno alle tradizionali modalità di gestione (registri di carico e scarico, formulari e MUD) dovrebbe essere comunque una situazione transitoria, in quanto è obiettivo del Ministero dell'Ambiente la creazione di un nuovo sistema digitale per la gestione dei rifiuti.

Tutti gli utenti iscritti che abbiano esigenza di conservare i dati presenti sulle applicazioni SISTRI potranno disporre degli stessi entro e non oltre il 31 dicembre 2018, a far data dal quale i dati non saranno più accessibili.



BANDO ISI 2018: DALL'INAIL INCENTIVI A FONDO PERDUTO PER LE AZIENDE CHE INVESTONO IN SICUREZZA SUL LAVORO.

Il bando Isi 2018, pubblicato il 20 dicembre 2018 nella Gazzetta ufficiale, mette a disposizione delle imprese che vogliono investire in sicurezza quasi 370 milioni di euro di incentivi a fondo perduto. È l'importo più alto delle nove edizioni dell'iniziativa dell'Inail, che a partire dal 2010 ha stanziato complessivamente più di due miliardi di euro per contribuire alla realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come nell'edizione precedente, i fondi del bando Isi 2018 sono suddivisi in cinque assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati:

- Asse 1 (Isi Generalista): 182.308.344 euro, suddivisi in 180.308.344 euro per i progetti di investimento e due milioni per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
- Asse 2 (Isi Tematica): 45 milioni di euro per progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi;
- Asse 3 (Isi Amianto): 97.417.862 euro per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese): 10 milioni di euro per progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori della pesca e del tessile, abbigliamento, pelle e calzature;
- Asse 5 (Isi Agricoltura): 35 milioni di euro per progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli,

suddivisi in 30 milioni per la generalità delle imprese agricole e cinque milioni riservati ai giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in forma societaria.

Rispetto a un anno fa, la novità principale è rappresentata dall'introduzione del sub-asse di finanziamento da due milioni di euro dedicato specificatamente ai progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, con l'obiettivo di aumentare in modo significativo la diffusione di questi interventi di prevenzione.

La platea dei destinatari degli incentivi Inail comprende le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. È stata confermata, inoltre, la possibilità per gli enti del terzo settore, anche non iscritti al registro delle imprese ma censiti negli albi e registri nazionali, regionali e delle Province autonome, di accedere al secondo asse di finanziamento dedicato ai progetti di riduzione del rischio dovuto alla movimentazione dei carichi.

La presentazione delle domande di accesso agli incentivi avverrà, come per i bandi precedenti, in modalità telematica, nei giorni e orari di apertura dello sportello informatico (il cosiddetto "click day"), che saranno pubblicati sul sito dell'Inail a partire dal 6 giugno 2019;

Il contributo sarà erogato in conto capitale e può coprire fino al 65% delle spese sostenute per ogni progetto ammesso, sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi specificati dal bando per ciascun asse di finanziamento.



INTERPELLO 7/2018: CHI PUÒ EROGARE LA FORMAZIONE E-LEARNING?

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha chiesto un parere in merito "ai soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e-learning". Nello specifico, nell'Interpello 7/2018, il CNR chiede se " **alla luce dell'Accordo-Stato Regioni del 2016 e delle modifiche operate nei precedenti accordi, il Datore di lavoro può erogare formazione ai lavoratori in e-learning?** "

La Commissione Interpelli, prevista dall'articolo 12, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, risponde che: sulla base di quanto stabilito nell' Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, la Commissione Interpelli ritiene che "i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell'allegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e - learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato II". Allegato che, in risposta a quanto richiesto dal CNR, non comprende i Datori di lavoro.



PRINCIPALI SCADENZE

31/01/2019 o 28/02/2019

Denuncia acque scaricate nell'anno precedente in pubblica fognatura o in collettore consortile; la scadenza dipende dal consorzio di appartenenza.

28/02/2019

Scadenza per la presentazione dell'OT24 per la riduzione del premio INAIL.

11/03/2021

Scadenza di tutti i certificati per i sistemi di gestione sulla sicurezza secondo il BS OHSAS 18001:2007. Entro tale data le organizzazioni dovranno avere completato il percorso di migrazione alla nuova UNI EN ISO 45001:2018. Si invitano le aziende a intraprendere tale percorso già nel corso del 2019 poiché, anche se la scadenza dei certificati BS OHSAS 18001 è prevista per l'11 Marzo 2021, già a partire dal 12 marzo 2020, gli audit di certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro potranno essere eseguiti solo secondo i requisiti della norma ISO 45001:2018.

LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI MANCATA DILIGENZA DEL RSPP

La nomina del RSPP non determina una delega effettiva delle funzioni e, quindi, non è sufficiente a sollevare il Datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità per la violazione degli obblighi di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Questo concetto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 38905 del 24 agosto 2018, nella quale ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato da un Datore di lavoro che aveva chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale con la quale era stato condannato e che aveva basato la sua richiesta sul fatto di avere nominato un RSPP esperto, capace e dotato di tutti i requisiti richiesti dalle norme di sicurezza.

Il Tribunale aveva condannato il Datore di lavoro di una azienda, addebitandogli il mancato aggiornamento della valutazione del rischio vibrazione, nonché la non congruità della valutazione dei rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi. L'imputato aveva proposto ricorso per cassazione, sottolineando che aveva nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dotato di ampie e comprovate competenze in materia, e sostenendo che il Datore di lavoro non può adempiere da solo ai compiti in oggetto, in quanto non munito della richiesta preparazione specifica, dovendosi affidare ad un esperto così come aveva fatto. Il Datore di lavoro, limitandosi a recepire le elaborazioni del RSPP e non dovendo scontare la non completa diligenza del

professionista incaricato, sosteneva quindi di non poter avere colpa dei fatti che gli venivano addebitati e su tali basi chiedeva alla Corte di Cassazione l'annullamento della sentenza impugnata.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso sottolineando che *“La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, “non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il Datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”*.

La Corte di Cassazione ha quindi sottolineato che il RSPP è un consulente del Datore di lavoro, chiamato indelegabilmente a collaborare con lo stesso nella individuazione dei rischi connessi alle attività lavorative svolte in azienda ed a fornire le opportune indicazioni tecniche per eliminarli o ridurli al minimo. Può essere chiamato anche a rispondere in concorso con il Datore di lavoro per non avere segnalato delle carenze di sicurezza che hanno poi portato a degli infortuni sul lavoro in azienda. Ma in ogni caso la nomina del RSPP non determina una delega effettiva delle funzioni e, quindi, non è sufficiente a sollevare il Datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità per la violazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro e per eventuali infortuni che dovessero derivare dalle stesse.

Fonte: Punto Sicuro

ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO ANCHE NEI CASI DI OFFESA DI PARTICOLARE TENUITÀ

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 53724 del 28 novembre 2018 si è occupata dell'applicazione dell'art. 131 bis del Codice Penale secondo il quale, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, è esclusa la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Il caso riguardava un ricorso presentato da un imprenditore edile, condannato dal Tribunale di Bari con una ammenda per avere violato nel proprio cantiere delle norme in materia di sicurezza sul lavoro previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e riguardanti in particolare la sicurezza nell'utilizzo dei ponteggi e delle attrezzature di lavoro, e che, in applicazione dell'articolo sopra citato, aveva chiesto l'annullamento della sentenza.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, precisando poi in merito all'applicazione dell'art. 131 bis del codice penale che *"le norme violate incidono sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e quindi non possono ritenersi di particolare tenuità"*.

Ne deriva che quando le norme violate incidono sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, l'art. 131 bis del Codice Penale, relativo all'esclusione della punibilità quando l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, è di particolare tenuità **non si applica**.

Fonte: Punto Sicuro




APPROFONDIMENTO

CONTRATTI DI APPALTO: COME E QUANDO DEVE ESSERE REDATTO IL DUVRI

Relativamente agli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione, un aspetto importante previsto dal D.Lgs.81/08 è quello relativo alla valutazione dei rischi da interferenza. Cioè quei rischi che nell'esecuzione di contratti per Lavori, Servizi e Forniture, in un determinato contesto, sono da considerarsi 'aggiuntivi' rispetto alla normale effettuazione degli stessi. Il DUVRI è un documento tecnico, operativo e gestionale, da allegare al Contratto di Appalto, che contiene le misure volte all'eliminazione dei rischi nelle aree interessate dall'esecuzione dei Lavori, dei Servizi o delle Forniture, dove si concretizzano, anche con discontinuità spaziale e temporale, le 'interferenze' lavorative tra le diverse attività".

Lo scenario tipico è quello che si verifica con l'introduzione di appaltatori nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente:



Dei rischi da interferenze nell'ambito del D.Lgs.81/08 si occupa in particolare l'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione), che specifica:

1. Il Datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

- a. verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione (...)
- b. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i Datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse

imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Che cosa si intende per disponibilità giuridica?

Nel linguaggio giuridico, "per disponibilità giuridica si intende 'il diritto di disporre, ossia di utilizzare in senso giuridico il bene'. Chi ha disponibilità giuridica di un luogo?

- il proprietario
- chi ha un titolo legale per utilizzare quel luogo (per es. affittuario).

Il DUVRI deve essere redatto prima della predisposizione della richiesta di offerta o, per i contratti pubblici, della pubblicazione del bando o della lettera di invito. Il DUVRI deve essere allegato al contratto.

Quali rischi deve valutare il Datore di lavoro committente? A titolo di esempio, non esaustivo:

- tra i rischi già individuati nel documento di valutazione dei rischi relativo all'articolo art.28 del D.Lgs. 81/2008: "solo quelli che, in relazione allo specifico appalto, possono influire sulla sicurezza dell'appaltatore (dovrà pertanto essere operata una valutazione/selezione dei rischi da DVR) esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, **ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;**
- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a

quelli ordinari dell'attività propria dell'appaltatore;

- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli ordinari tipici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente".

Nel Documento unico di valutazione dei rischi "(DUVRI) non devono essere riportati i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione. Per detti rischi devono essere individuate le misure atte ad eliminare /ridurre i rischi".

Fonte: Ing. Marco Masi (Coordinatore Comitato Tecnico Interregionale – ITACA)



FLASH

INAIL: PUBBLICATO UN MANUALE SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO PER LE MERCI SBARcate DALLE NAVI

Nei porti mercantili vengono svolte varie attività lavorative (trasporto merci, stoccaggio di prodotti e autoveicoli, circolazione di navi, camion e treni, ...) e sono anche molti i rischi a cui sono soggetti i vari operatori.

E se è difficile "individuare e quantificare tutti i possibili rischi derivanti da una tale molteplicità e varietà di operazioni, spesso non standardizzate e influenzate da condizioni esterne", questa attività di analisi "è essenziale per l'individuazione di procedure e misure preventive efficaci nella salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori portuali".

Proprio per facilitare le attività di prevenzione, l'Inail, Direzione Regionale per l'Emilia Romagna, ha pubblicato un Manuale per la Valutazione del Rischio Chimico relativo alle merci stivate nelle navi e poi sbarcate nel porto, con particolare riferimento al rischio di intossicazione, asfissia o di esplosione.

https://www.inail.it/cs/internet/docs/pubbl-manuale-valutaz-rischio-chimico-correlato-portuale-allegato_6443124856204.pdf

CLASSIFICAZIONE TERMICA DEGLI AMBIENTI E VALUTAZIONE DEL DISCOMFORT

Una norma tecnica molto importante per la valutazione del rischio microclimatico e del benessere termico nei luoghi di lavoro è la UNI EN ISO 7730, "Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere termico locale".

Questa norma contiene precisi valori limite di accettabilità sia per l'indice PMV (Predicted Mean Vote) di comfort globale sia per quattro indici di discomfort locale, ma questi indici fanno riferimento a tre diverse categorie (A, B e C) e non ci sono standard tecnici che mostrino come abbinare ambienti e/o date condizioni lavorative a tali categorie.

A chiarire questi aspetti contribuisce l'Inail, che nel corso del 2018 ha pubblicato un documento dal titolo " La valutazione del microclima. L'esposizione al caldo e al freddo. Quando è un fattore di discomfort. Quando è un fattore di rischio per la salute".

Questo documento, tra le altre cose, si sofferma sulle varie norme tecniche in materia di rischio microclimatico e propone un metodo di classificazione termica degli ambienti e la valutazione del discomfort in ambienti moderati.

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-valutazione-del-microclima.pdf>



a e S I S
sicurezza - qualità - ambiente

**Il trimestrale "il nostro"
è a cura di Carmine Vitolla
c.vitolla@aesinfo**